

Asseverazione del costo ai fini dell'assunzione a tempo determinato, per una durata anche superiore ai 36 mesi ma non superiore al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale in possesso delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal "PNRR", ai sensi dell'art. 31-bis del DL 152/2021.

VERBALE N. 1/2023

In data 26.01.2023 il sottoscritto Doff Sotta Marco, Revisore Unico del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, ha preso atto della richiesta da parte dell'Ente di specifica asseverazione del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale a seguito di assunzione di personale oltre la dotazione organica attuale da destinare all'attuazione dei progetti PNRR.

Premesso che:

- il personale è destinato ad essere impiegato nell'attuazione del PNRR
- l'art. 31-bis del DL 152/2021 autorizza, *«al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», l'assunzione «con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;*
- lo stesso art. 31-bis del decreto sopracitato dei limiti di spesa aggiuntiva, nello specifico *«non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1»;*
- l'Ente, rientrando nella fascia demografica "5.000-9.999 abitanti" della tabella 1, è tenuto ad applicare la percentuale dell'1,6%;
- la presente asseverazione è espressamente richiesta dal comma 1 dell'art. 31-bis del DL 152/2021;
- agli enti della Provincia Autonoma di Trento non si applicano le normative nazionali sul contenimento della spesa di personale (ad esempio il vincolo di spesa per il personale dettato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006) essendo, quest'ultimo argomento, regolamentato a livello provinciale da norme specifiche e dai Protocolli d'Intesa in materia di finanza locale;
- l'Ente, avendo un numero di abitanti superiore alle 5.000 unità, non ha diritto al contributo di cui al comma 5 del già citato art. 31-bis.

Considerato che ai sensi dell'art. 31-bis c. 1 del DL 152/2021 le eventuali assunzioni sono effettuate in deroga all'art. 9 c. 28 del DL 78/2010 e all'art. 259 c. 6 del TUEL ove richiamati nella normativa locale.

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1798/2022 che disciplina le assunzioni del personale dei comuni trentini.

Considerato che il paragrafo 3 della delibera n. 1798/2022 indica tra le deroghe per l'assunzione di personale, nel pieno rispetto del DL 152/2021, il soddisfacimento di esigenze legate all'attuazione del PNRR.

Considerato che le assunzioni sono effettuate in deroga all'art. 8 della L.P. 27/2010, che disciplina la partecipazione dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica, come previsto dal comma 3.7 del medesimo articolo.

Preso atto che lo stesso comma 3.7 stabilisce che le assunzioni devono rispettare il limite di spesa aggiuntiva *«non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto-legge n. 152 del 2021».*

Rilevato che l'asseverazione in oggetto è prevista anche dall'ultimo paragrafo del comma 3.7 summenzionato.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 che, in tema di spesa del personale, fa riferimento alla già menzionata delibera giuntale.

Esaminata la proposta dell'Ente.

Tenuto quindi conto del complessivo quadro normativo vigente in tema di contenimento della spesa di personale, determinazione delle capacità di assunzione di personale a tempo indeterminato e limiti alle assunzioni di personale non a tempo indeterminato.

Preso atto che dall'applicazione della normativa in tema di quantificazione della spesa aggiuntiva emerge, applicando l'aliquota dell'1,6%, un limite di spesa di 176.687,26 euro calcolato su una media triennale delle entrate correnti al netto del fondo svalutazione crediti di 11.042.953,51 euro.

Preso atto che la spesa aggiuntiva per il personale destinato ai progetti PNRR risulta essere di 23.797,95 euro, riferita al solo anno 2023 periodo di vigenza del contratto di lavoro.

Rilevato che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 sono stati stanziati 12.980,70 euro a copertura delle spese per la sostituzione del personale in malattia da gennaio a giugno, personale in rientro anticipato a partire dal 01 febbraio 2023.

Considerato quindi il risparmio di spesa generato dal rientro anticipato del personale, il maggior stanziamento da effettuare a copertura della spesa aggiuntiva risulta di soli 12.980,70 euro.

Rilevato che l'Ente ha uno spazio di manovra sufficiente a garantire la copertura della maggior spesa anche mediante l'utilizzo del fondo di riserva, attualmente di importo pari a 190.000,00 euro.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 54 del 30.11.2017.

Il Revisore

ATTESTA

ai sensi dell'art. 31-bis c. 1 del DL 152/2021, il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio dell'Ente.

Imèr, 27/01/2023

